



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0296(COD)

7.6.2012

EMENDAMENTI 21 - 23

Progetto di parere

Eva Joly

(PE489.531v02-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Proposta di regolamento

(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 21

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) (che le imprese di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma dell'articolo 13 e mantengano prezzi che riflettono le condizioni *prevalenti* di mercato;

Emendamento

(a) (che le imprese di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma dell'articolo 13 e mantengano prezzi che riflettono le condizioni di mercato;

Or. it

Emendamento 22

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le imprese di investimento tengono a disposizione dell'autorità competente, per almeno *cinque* anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Per le operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE. L'AESFEM può chiedere di accedere a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento

1. Le imprese di investimento tengono a disposizione dell'autorità competente, per almeno *dieci* anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Per le operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE. L'AESFEM può chiedere di accedere a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. it

Emendamento 23
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – secondo comma – lettera d

Testo della Commissione

(d) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

Emendamento

(d) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di ***speculazione e di*** abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

Or. it